



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

**Allegato al Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale
n. 140/DecA/6 del 03.02.2011**

Declaratoria della eccezionalità degli eventi meteorologici registrati nella prima decade di gennaio 2010, in particolare nella giornata del 1 gennaio, che hanno causato ingenti danni a carico di alcune imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura operanti nell'area sud-ovest della Sardegna. Direttive di attuazione.

INDICE

- 1. Obiettivi generali**
- 2. Tipologia dei danni indennizzabili**
- 3. Intensità dell'aiuto**
- 4. Portata finanziaria e localizzazione**
- 5. Soggetto responsabile dell'attuazione**
- 6. Presentazione della domanda di contributo**
- 7. Vincoli**
- 8. Altre Disposizioni**

1. Obiettivi generali

Le presenti direttive stabiliscono i criteri e le modalità per la concessione di un contributo, a titolo di indennizzo, a favore delle seguenti imprese: cooperativa Sardinia fish, Sant'Anna soc. coop. Pescatori, Figus Antioco Ignazio Sandro e Maricoltura Calasetta s.r.l. per far fronte ai danni causati



dagli eventi meteorologici registrati nella prima decade di gennaio 2010, in particolare nella giornata del 1 gennaio, nell'area sud-ovest della Sardegna.

2. Tipologia dei danni indennizzabili

Sono previsti indennizzi per i danni subiti alle strutture, alle attrezzature, alle imbarcazioni ed alla produzione a seguito degli eventi meteorologici eccezionali in oggetto (prodotto perso negli impianti di allevamento).

3. Intensità dell'aiuto

Può essere concesso un aiuto fino a concorrenza dell'80%, a titolo di indennizzo, dei danni causati dall'evento eccezionale.

Deve essere evitata qualsiasi sovracompensazione pertanto l'indennizzo è calcolato a livello del singolo beneficiario.

Al fine del calcolo dell'indennizzo devono essere detratti gli importi percepiti nell'ambito di regimi assicurativi e i costi imprenditoriali ordinari non sostenuti dal beneficiario.

Non danno diritto agli aiuti i danni che possono essere coperti da un normale contratto di assicurazione commerciale o che rappresentano un normale rischio imprenditoriale.

Il contributo è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte da Comuni, Province, Enti Pubblici o Compagnie Assicuratrici fino alla concorrenza del danno accertato.

4. Portata finanziaria e localizzazione

La disponibilità finanziaria destinata a far fronte ai danni causati, nell'anno 2010, alle imprese ittiche e a quelle operanti nel settore dell'acquacoltura, in forma individuale o collettiva, da eventi dichiarati calamità naturali ammonta ad € 2.000.000 a valere sul capitolo SC06.1372 (UPB S06.05.002, CdR 00.06.01.09, codice SIOPE 10602).

I fondi sono stati impegnati a favore di Argea Sardegna con Determinazione n. 25203/Det/1033 del 30.12.2010.

5. Soggetto responsabile dell'attuazione

Responsabile della gestione e dell'attuazione dell'aiuto è Argea Sardegna.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Argea Sardegna opera nel rispetto di quanto previsto dal Decreto dell'Assessore dell'agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 85 dell'11 agosto 2009 "Criteri e modalità per l'attuazione e la gestione del Fondo di Solidarietà Regionale della Pesca (art. 11, Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 3, escluso comma 4)", assumendo la responsabilità in ordine al rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

6. Presentazione della domanda di contributo

Le richieste di indennizzo potranno essere presentate solo dopo l'adozione da parte della Commissione europea di una decisione di autorizzazione della misura di aiuto istituita dal Decreto assessoriale per il riconoscimento della calamità naturale o dell'evento eccezionale, o dopo che sia giustificato ritenere che la stessa Commissione abbia adottato una decisione di autorizzazione dello stesso, in quanto risultano decorsi i termini previsti dal regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999.

Possono presentare richiesta di indennizzo solo le seguenti imprese: cooperativa Sardinia fish, Sant'Anna soc. coop. Pescatori, ditta Figus Antioco Ignazio Sandro e Maricoltura Calasetta s.r.l. per far fronte ai danni causati dagli eventi meteorologici registrati nella prima decade di gennaio che a seguito degli eventi meteorologici in oggetto hanno subito danni accertati e stimati dal competente Servizio territoriale di Argea Sardegna.

Al fine del riconoscimento dell'indennizzo l'impresa interessata presenta apposita richiesta nei tempi e con le modalità stabilite da Argea Sardegna con proprio provvedimento. Argea Sardegna provvede a comunicare alle imprese interessate i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di indennizzo.

7. Vincoli

L'indennizzo non può essere concesso se viene accertato che l'impresa non ha ottemperato al diritto comunitario e, in particolare, alle norme della politica comune della pesca.

Il beneficiario delle misure di aiuto è obbligato ad ottemperare alle norme della politica comune della pesca durante il periodo in cui è concesso l'aiuto. In caso di inosservanza accertata nel corso di tale periodo Argea Sardegna dispone che l'aiuto percepito sia rimborsato in proporzione alla gravità dell'infrazione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

8. Altre Disposizioni

Entro due mesi dall'attuazione della misura di aiuto, Argea Sardegna elabora e trasmette al Servizio competente dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale una relazione conclusiva sull'attuazione della stessa.

L'Assessore

Andrea Prato